



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

di concerto con

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE E LA
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E PER LE POLITICHE ASSICURATIVE

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA la Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento ordinario n. 36 del 19 febbraio 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, ed in particolare l'articolo 11;
- VISTO l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", recante disposizioni al fine di assicurare la pronta "Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti";
- VISTO il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008";
- VISTO il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 di "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato";
- VISTA la Convenzione, rinnovata il 6 luglio 2022, e in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno rinnovato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA – il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, compresa la direttiva 2006/42/CE sopra citata;



VISTA la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla "presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico;

VISTO il Decreto Legge n. 173 dell'11 novembre 2022 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri", convertito con modificazione dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l'articolazione del Ministero delle imprese e del made in Italy in dipartimenti;

VISTO il Decreto del Ministro del 10 gennaio 2024 recante "individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero delle Imprese e del Made in Italy registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e il Decreto del Ministro 11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici è stato registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 n. 303;

VISTO il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;

VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità CE, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE, a favore della società **CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**, con sede legale in BRESCIA (BS) VIA MALTA 12 cap 25124 INT. 145, emanato in data 29 gennaio 2021 da queste Direzioni generali con **scadenza al 30 gennaio 2025**;

CONSIDERATO l'accreditamento dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 certificato n. 0133PRD, relativo allo schema PRD con scadenza 30 gennaio 2029;

ACQUISITA la Delibera del 18 ottobre 2024 (DC2024UTL050), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGCM 13979 del 22 ottobre 2024, con la quale viene rinnovato il certificato di accreditamento **n. 0133PRD** con scadenza il **30 gennaio 2029** a favore della società **CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**, per lo svolgimento delle attività, ai sensi Direttiva 2006/42/CE – Macchine –, di valutazione della conformità per l'Esame CE del tipo di cui all'Allegato IX (Modulo B);

ACQUISITA l'istanza Prot. n. 17823 del 03 dicembre 2024, con la quale l'Organismo **CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA**, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di certificazione, ai sensi della Direttiva 2006/42/CE citata;

ACQUISITA, unitamente all'istanza e alla successiva integrazione (prot. n. 19827 del 20/12/2024), la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;



ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il Decreto interministeriale del 28 gennaio 2022 di individuazione delle tariffe da corrispondere al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali da parte degli Organismi di certificazione della conformità per la Direttiva macchine 2006/42/CE, per il Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) e per la Direttiva ascensori 2014/33/UE;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 11 novembre 2024, relativo alla tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 11 novembre 2024, relativo alla tariffa dovuta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del citato decreto;

DECRETANO

Art. 1

1. Alla società CONSORZIO EUROPEO DI NORMALIZZAZIONE E PREVENZIONE INFORTUNI SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA, (P.I. 05817621005), con sede legale in BRESCIA (BS) VIA MALTA 12 cap 25124 INT. 145, è rinnovata l'autorizzazione ad effettuare l'attività di certificazione relativa all' Esame CE del tipo di cui all'Allegato IX (Modulo B), per le seguenti macchine di cui all'Allegato IV alla Direttiva 2006/42/CE:

- Schema **PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. **0133PRD** con scadenza 30 gennaio 2029:

Prodotti:

- *17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.*

Moduli / Procedure di valutazione della conformità:

- Allegato IX – Modulo B (Esame CE del tipo)



Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di scadenza del precedente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha la scadenza riportata di seguito:
 - Schema **PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 0133PRD** con scadenza al **30 gennaio 2029**;
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III – Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi –, Direzione generale mercato e consumatori, Dipartimento mercato e tutela, del Ministero delle imprese e del made in Italy, nonché la Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accREDITamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.
3. L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17.
4. L'Organismo mette a disposizione della Divisione III e della Divisione competente della Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora i sopracitati Ministeri accertino o siano informati che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2006/42/CE o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospendono o revocano l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it); sezione "Mercato e consumatori", area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo a "Consulta la banca dati".

IL DIRETTORE GENERALE
per Consumatori e Mercato
(Dott. Gianfrancesco Romeo)

Firmato digitalmente da: Gianfrancesco
Romeo
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 15/01/2025 13:23:33

IL DIRETTORE GENERALE
per la salute e la sicurezza nei luoghi di
lavoro e per le politiche assicurative
(Dott. Gennaro Gaddi)

Firmato digitalmente da GADDI
GENNARO
Data: 2025.01.17 12:46:08
+01'00'